



Collegio di Garanzia dello Sport  
Quarta Sezione

Prot. n. 00093/19

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 110/2018, presentato, in data 22 dicembre 2018, dalla società U.C. Albinoleffe s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e contro la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. avente ad oggetto l'impugnativa della delibera della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 052/CFA del 22 novembre 2018, con cui è stato integralmente rigettato il ricorso proposto dalla società istante avverso la decisione del Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche - di cui al C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 febbraio 2018, la quale, nel decidere i ricorsi promossi dalla società Atalanta Bergamasca contro la società U.S. Albinoleffe, aveva dichiarato la stessa società Albinoleffe tenuta a corrispondere, nei confronti della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., l'importo complessivo di € 479.555,00 oltre IVA e interessi di mora.

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a..

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 febbraio 2019.

IL PRESIDENTE  
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE  
F.to Alfredo Storto

Depositato in Roma, in data 11 febbraio 2019.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face